



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

COPIA

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 23-04-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL PONTE SULLO SCOLO CONDUTTORE IN VIA PALUVECCHIO, IN CONFINE CON IL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE.

IL SINDACO

Accertato che il ponte posto sullo Scolo Conduttore in via Paluvecchio nel Comune di Roverchiara a confine con il Comune di Ronco all'Adige risulta danneggiato e staticamente compromesso;

Considerato che a seguito di sopralluogo in data odierna, è stato accertato il crollo di una parte del parapetto in mattoni e cemento della spalla sud e che lo stato della restante parte del parapetto è in equilibrio instabile, come pure una parte del muro di sostegno laterale del ponte;

Dato atto che, al fine di tutelare la pubblica incolumità, si rende necessaria l'adozione di un provvedimento viabilistico di interdizione completa al traffico veicolare e pedonale del ponte in questione;

Ritenuto, pertanto al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, di disporre immediatamente la chiusura al traffico veicolare e pedonale del ponte sullo Scolo Conduttore in entrambi i sensi di marcia;

Visti gli artt. 6 e 7 del decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi descritti in premessa,

1. La chiusura immediata del ponte sullo scolo Conduttore in via Paluvecchio del Comune di Roverchiara al confine con il Comune di Ronco all'Adige, con istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale dalla giornata odierna e sino al ripristino della situazione contingenza e pericolo, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità;
2. l'apposizione della segnaletica necessaria a carico dell'ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
2. Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente;
- che avverso il presente provvedimento, in relazione all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, contro l'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. n. 495/92.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

1. pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Roverchiara;
2. trasmessa in copia, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:
 - Servizio Intercomunale Polizia Locale Media Pianura Veronese Distretto VR 5C;
 - Stazione Carabinieri Legnago;
 - Polizia Stradale di Verona;
 - ATV Verona-Legnago;

- SUEM 118;
- Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Verona;
- Esa-Com S.p.A.,
- Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop.;
- Consorzio Bonifica Veronese;
- Comune di Ronco All'Adige;
- Coldiretti Legnago.

IL SINDACO

F.to ISOLANI LORETA